



FIPAV - Commissione Tesseramento Atleti

Sezione Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria

Sede: C/O Centro Federale FIPAV Campania - Viale M. Serao - Loc. Caravita
CAP 80040 - Cercola (NA)

Corrispondenza: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Casella Postale N° 502
Ufficio Postale Napoli 83 - CAP 80133 - Napoli

Telefono: 081.561.70.67 - Fax: 081.214.17.02 - e-mail: cta.campania@federvolley.it

C/C Postale: N. 22625800 - intestato a Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale Campania

Ricorso dell'atleta Di Lella Marco per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla Materdomini s.r.l. SSD

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- Avv. Augusto Mattiello Presidente
- Avv. Ennio De Vita Componente relatore
- Avv. Carlo Maione Componente
- Avv.p. Luigi Pasciari Segretario

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito, presente la ricorrente, e la società regolarmente costituitisi,

OSSERVA

Con ricorso ritualmente notificato in data 04/09/2013, l'atleta Di Lella Marco chiedeva lo scioglimento del vincolo per giusta causa imputabile alla società Materdomini s.r.l. SSD per disinteresse del sodalizio concretizzatosi nella mancata sottoposizione a visita medica e per omessa convocazione e, in alternativa, per motivo di studio essendo iscritto presso l'università di Chieti e in tal caso con riconoscimento di un indennizzo in favore del sodalizio.

Si costituiva la società la quale genericamente contestava l'assunto dell'atleta in ordine alla mancata sottoposizione alla visita medica e alla mancata convocazione soffermandosi, in modo particolare, sull'indennizzo da versare in caso di accoglimento del ricorso per giusta causa non imputabile al sodalizio in ordine ai motivi di studio.

La Commissione rinviava all'udienza del 23 novembre 2013 per chiarimenti circa la categoria nella quale ha militato l'atleta Di Lella Marco nelle passate stagioni e ciò al fine di stabilire la propria competenza.

All'udienza del 23 novembre 2013 si presentava solo l'atleta Di Lella Marco assistito dall'avv. Napolione.

L'atleta precisava che nella stagione agonistica 2010/2011 aveva militato nel sodalizio sportivo Materdomini Volley Castellana Grotte e nella stagione 2011/2012 ha giocato in serie C, in prestito, presso la società Atletico San Michele e nell'ultima stagione 2012/2013 è rimasto inattivo perché mai convocato né sottoposto a visita medica così come pure per l'annata in corso.

Per il resto si riportava al ricorso chiedendone l'integrale accoglimento.

La Commissione si dichiara competente in quanto per la stagione 2012/2013 l'atleta Di Lella Marco è rimasto inattivo e per quella precedente ha militato in serie C.

In ordine alla richiesta di giusta causa di cui al ricorso con la quale l'atleta Di Lella Marco richiedeva lo scioglimento per ragioni attinenti alla mancata visita medica, la Commissione ritiene fondata tale richiesta in quanto non vi è prova che l'atleta sia stata sottoposta a visita medica, prova che incombeva al sodalizio.

Sebbene la procedura prevista dagli articoli 21 e ss. del RAT preveda una specifica impugnazione in via amministrativa dell'eventuale tesseramento per mancata sottoposizione dell'atleta a visita medica, vedasi art. 24, 25, 26, 27 e 28 del RAT, ciò nondimeno quando la CTA, con il ricorso, viene a conoscenza che l'atleta non sia stato sottoposto a visita medica da parte della società deve comunque valutare tale circostanza e tale inadempimento non tanto ai fini del disinteresse del sodalizio nei confronti dell'atleta ma sotto il profilo dell'esistenza del tesseramento.



FIPAV - Commissione Tesseramento Atleti

Sezione Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria

Sede: C/O Centro Federale FIPAV Campania - Viale M. Serao - Loc. Caravita
CAP 80040 - Cercola (NA)

Corrispondenza: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Casella Postale N° 502
Ufficio Postale Napoli 83 - CAP 80133 - Napoli

Telefono: 081.561.70.67 - Fax: 081.214.17.02 - e-mail: cta.campania@federvolley.it

C/C Postale: N. 22625800 - intestato a Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale Campania

Pertanto, tale mancanza comporta il venir meno del tesseramento stesso e in conseguenza la Commissione, nel caso di specie, prendendone atto, deve dichiarare l'inesistenza del vincolo. Tale inesistenza è *quod ad effectum* equiparabile alla revoca dello stesso. Pertanto, l'atleta deve ritenersi ad ogni effetto svincolato dal sodalizio.

Tale motivo diventa assorbente, ciò malgrado, la Commissione tiene a precisare che anche il motivo della mancata convocazione è stato legittimamente posto e risulta fondato in quanto non contestato dalla difesa del sodalizio né provata l'avvenuta convocazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso ai sensi dell'art. 35 RAT, dichiara lo scioglimento del vincolo dell'atleta Di Lella Marco dalla società Materdomini s.r.l. SSD per giusta causa imputabile alla società.

Incamera la tassa ricorso versata dal sodalizio e dispone, infine, la restituzione della tassa ricorso versata dal ricorrente.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 26 novembre 2013

*F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria*

Avv. Augusto Mattiello